



Associazione Intercomunale
**“Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”**
Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di dicembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i Signori:

- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

- Sig. BONANNI Giulio, nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

PREMESSO CHE

- con convenzione quadro, in forma di scrittura privata, sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo hanno costituito l'Associazione Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche”, ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ. mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell'art. 18, comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata, da ultimo, fino al 31.12.2015, inserendo contestualmente nella gestione associata tutte le funzioni di competenza comunale attualmente non associate, affinché tutti i servizi/funzioni svolti dai 4 Comuni vengano gestiti in forma associata;

- pertanto, si ritiene opportuno costituire un servizio associato per la gestione delle funzioni inerenti la tenuta dello Stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistica;

- gli stessi Comuni hanno approvato lo schema della presente convenzione attuativa, con le deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge, con le quali si è anche disposto l'attivazione delle convenzioni attuative inerenti le nuove funzioni/servizi da svolgere in forma associata:

COMUNE	N. DELIBERA	DATA DELIBERA
VILLA SANTINA	130	27.12.2014
ENEMONZO	87	29.12.2014
LAUCO	108	29.12.2014
RAVEO	69	27.12.2014

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati:

SI CONVIENE E STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1 - Oggetto della convenzione:

- Con la presente convenzione attuativa si intende provvedere alla gestione in forma associata tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, nell’Ambito dell’Associazione Intercomunale dei “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche”, delle funzioni inerenti la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali nell’esercizio delle funzioni di competenza statale delegate e la statistica.

Art. 2 –Ambito territoriale:

- L’ambito territoriale della gestione delle funzioni di cui sopra viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

Art. 3 – Finalità della convenzione:

- La gestione associata delle funzioni oggetto del presente provvedimento è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, anche mediante la valorizzazione e l’incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio, in modo da determinare integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale.
- Per la gestione delle funzioni di cui trattasi la presente convenzione è finalizzata, in particolare:
 - a. Alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione;
 - b. Ad ottenere economie di gestione;
 - c. A garantire i servizi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per mancanza di personale;
 - d. A valorizzare la professionalità appartenenti al servizio dei singoli Comuni, in un’ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 4 Funzioni della gestione associata:

- Le funzioni svolte nell’ambito della presente associazione riguardano le attività, i servizi ed i procedimenti di seguito specificati:
La gestione associata per i servizi ai cittadini ed alle imprese di ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE concerne attività strumentali e organizzative di detti Servizi. L’ufficio svolge tutte le funzioni e le attività e procedure dei Servizi predetti, nonché ogni altra funzione, o servizio o attività o procedimento anche non esplicitamente

elencato rientranti nelle competenze degli stessi o comunque ad essi riconducibili od ad essi attribuiti dalla Legge, dagli Statuti, dagli atti di indirizzo o dai Regolamenti dei Comuni convenzionati.

Sono escluse dalla gestione associata le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, le funzioni di sovrintendenza del Sindaco per la tenuta e l'aggiornamento delle liste di leva, le funzioni di Ufficiale elettorale e di Presidente della Commissione elettorale comunale, ed ogni altra funzione che la legge statale stabilisce in capo ad autorità dei singoli Comuni. Ai fini di una più razionale gestione del servizio Anagrafe e Stato Civile, i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione possono delegare funzioni di Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile a dipendenti di Comune diverso da quello di appartenenza del Sindaco delegante, in possesso dei requisiti, in conformità al parere favorevole del C.d.S., sez. I[^], del 29/09/2010; il caso ricorre quando l'atto non può essere ricevuto dal Sindaco o dall'Ufficiale delegato delle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile del Comune ove deve essere ricevuto l'atto.

L'Ufficio Associato addetto alla gestione associata svolge le funzioni istruttorie per gli atti che devono essere adottati dal Sindaco, da suoi delegati o dagli altri organi competenti, cura la tenuta e l'aggiornamento delle banche dati informatiche, fornisce ai soggetti interessati le informazioni utili per ottenere gli atti richiesti, per effettuare le dichiarazioni, anche sostitutive, per aggiornare le posizioni individuali.

L'Ufficio Associato assicura ad ogni residente dei Comuni associati la possibilità di ricevere informazioni ed il rilascio dei certificati presso qualsiasi ufficio, sia esso l'Ufficio del Comune Capofila o l'Ufficio di altro Comune associato.

- La gestione associata in materia di ANAGRAFE comprende le seguenti attività istruttorie per i procedimenti indicati dalla Legge 24/12/1954, n. 1228 (legge anagrafica) e del DP.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento anagrafico), ed in particolare le seguenti attività:
 - Costituzione e tenuta della banca dati per gli atti ed i documenti anagrafici (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, ecc.) e per lo schedario della popolazione;
 - Verifica ed aggiornamento delle posizioni anagrafiche.
- La gestione associata in materia di STATO CIVILE comprende le attività previste per Legge ed in particolare i procedimenti seguenti:
 - Costituzione e tenuta della banca dati per gli atti di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio, morte, ecc.);
 - Trasmissione dati/certificati alle PP.AA. richiedenti;
 - Trasmissione dati al centro nazionale di raccolta;
 - Comunicazione degli atti di stato civile e relative annotazioni all'ufficio anagrafe del Comune di residenza delle persone cui si riferiscono;
 - Realizzazione dell'archivio informatico di cui all'art. 109 del D.P.R. 396/2000 e delle condizioni di operatività dello stesso e successiva sua gestione.
- La gestione associata in materia di LEVA MILITARE comprende la tenuta delle banche dati inerenti le liste di leva e le posizioni individuali.
- La gestione associata in materia ELETTORALE comprende le seguenti attività previste dalla Legge ed in particolare:
 - Tenuta delle banche dati inerenti le liste elettorali;
 - Tenuta e aggiornamento dell'albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio;
 - Preparazione, gestione e vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali;
 - Trasmissione dei risultati elettorali;
 - Tenuta dell'Albo dei Giudici Popolari.

- La gestione associata dei servizi in materia STATISTICA prevede:
 - Lo svolgimento delle funzioni di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale dei Comuni associati, che si concretizza, in particolare, sia nel conteggio della popolazione ufficiale e dei suoi movimenti demografici, sia nella rilevazione delle famiglie per le indagini campionarie relative a i consumi, alle multiscopo o per i Censimenti Generali della Popolazione.

Art. 5: Dotazione organica

- Ogni Comune associato provvederà all'assegnazione del competente proprio personale all'Ufficio Associato. I provvedimenti di assegnazione verranno comunicati alla Conferenza dei Sindaci, nella prima seduta utile.
- I Comuni associati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo delle professionalità esistenti presso i singoli Comuni associati.
- In caso di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, di uno o più dipendenti gli Enti sono tenuti a sostituirli con altri di pari categoria e profilo professionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni negli EE.LL.

Art. 6: Ente Capofila

- L'Ente Capofila coordinatore dell'Ufficio Associato viene individuato nel Comune di Villa Santina.

Art. 7: Sistema direzionale

- Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:
 - Conferenza dei Sindaci;
 - Responsabile del Servizio Associato.

Art. 8: Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati, è convocata dal Sindaco del Comune Capofila, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco dell'Associazione.
2. La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - a. Vigila sulla costituzione e sull'attività del Servizio Associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 12;
 - b. Stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi del Servizio Associato;
 - c. Ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra i Comuni associati per lo svolgimento della gestione associata compreso l'eventuale utilizzo dei contributi concessi a qualsiasi titolo di incentivo alla gestione associata.
3. Alle sedute della conferenza dei Sindaci partecipa il Responsabile del Servizio Associato e possono essere invitati a partecipare il Segretario Comunale, i Responsabili dei vari servizi dei Comuni associati ed i dipendenti e i consulenti dei Comuni stessi.
4. I Sindaci dei Comuni associati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni ed i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9: Responsabile Servizio Associato

1. Il Responsabile delle funzioni di competenza del Servizio Associato è nominato dal Sindaco del Comune Capofila, previo parere vincolante della conferenza dei Sindaci, tra i dipendenti a tempo indeterminato dei Comuni associati, inquadrati in cat. D. E' fatta salva la possibilità di nominare il Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio: in tal caso a quest'ultimo non spettano le retribuzioni di cui all'ultimo comma del presente periodo. La nomina avrà vigenza per il periodo di validità della presente convenzione, come indicato al successivo art. 13.
2. Il Responsabile ha il compito di :
 - a. Adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti di competenza indicati all'art. 4 della presente convenzione;
 - b. Recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
 - c. Elaborare eventuali programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
 - d. Svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative e organizzative dei servizi;
 - e. Relazionare periodicamente sullo stato di funzionamento e di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
 - f. Svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei Sindaci;
 - g. Svolgere le funzioni di responsabile del procedimento per le attività ed i procedimenti della funzione associata per il settore di competenza, fatta salva la possibilità di nominare responsabili del procedimento e dell'istruttoria tra il personale assegnato al Servizio.
3. Per la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile del servizio associato si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti tempo per tempo nell'Associazione Intercomunale Intestata.

Art. 10: Programmazione delle attività

1. Il Responsabile del Servizio Associato predispone annualmente – di norma entro il 31 gennaio di ogni anno – il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli Comuni associati, della effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.
2. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli Comuni associati.

Art. 11: Rapporti tra i Comuni convenzionati

1. I rapporti tra il Servizio Associato e i Comuni associati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:
 - a. gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati, in via prioritaria, per via telematica;
 - b. le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici dei Comuni associati;
 - c. i Comuni associati trasferiranno la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al Comune Capofila che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi.

2. I Comuni associati potranno conferire al Servizio Associato beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni associati, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune proprietario, nello stato d'uso in cui si trovano.

Art. 12: Riparto delle spese di funzionamento del Servizio Associato

1. Il costo dei servizi forniti, da imputare a ogni Comune associato, costituito dagli oneri del personale impiegato, dall'acquisto di beni e servizi ed ogni altro onere relativo al funzionamento, verrà definito in via preventiva ed approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e ripartito sulla base dei criteri di cui all'art. 17, comma 1, della convenzione quadro del 13.03.2007, citata in premessa.
2. Il costo potrà essere soggetto a rideterminazione sulla base dei costi direttamente sostenuti dai singoli Enti, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, cui seguirà l'adozione dei necessari atti da parte dei competenti organi di gestione.
3. Il riparto degli oneri e delle spese relative a eventuali servizi in appalto, affidati in modo differenziato per i Comuni associati, qualora si volesse derogare dal metodo di riparto di cui al sopra citato art. 17, 1[^] comma, ed imputare i costi a ciascun Ente, sarà di volta in volta concordato dai Comuni associati, in sede di Conferenza dei Sindaci.
4. Il Comune Capofila gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PRO.
5. Il Responsabile dell'Ufficio, anche avvalendosi dell'Ufficio di Ragioneria, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione del Servizio associato, dedotte dal bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso.
6. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune Capofila entro i termini stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 13: Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata fino alla scadenza della convenzione quadro citata in premessa e, quindi, al 31 dicembre 2015.

Art. 14: Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute ad un unico arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine, che dovrà esprimersi entro 90 gg. dalla prima audizione delle Parti, da effettuarsi entro 15 gg. dalla nomina.
2. L'arbitrato di cui al precedente primo comma è irrituale e l'arbitro potrà emettere il lodo anche secondo principi di equità.

Art. 15: Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 16: Norme finali

1. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai competenti organi dei Comuni associati nelle forme previste per la presente convenzione.
2. Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestioni associate, attribuite per Legge nella competenza dei singoli Comuni dopo la stipula della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.

Art. 17: Registrazione.

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. mod. ed int..
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. mod. ed int.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER il Comune di VILLA SANTINA

Sig. POLONIA Romano _____

PER il Comune di ENEMONZO

Sig. MENEGON Franco _____

PER il Comune di LAUCO

Sig. DELLA NEGRA Alcide _____

PER il Comune di RAVEO

Sig. BONANNI Giulio _____